

**Linee Guida per la rilevazione e la comunicazione di  
operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del  
terrorismo - Agevolazioni alle imprese**

<b>DATA DI PRIMA EMISSIONE:</b>	21/12/2023	<b>DATA DI ULTIMO AGGIORNAMENTO:</b>	22/12/2025
-------------------------------------	------------	--	------------

## INDICE

1	SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE .....	3
2	DEFINIZIONI .....	3
3	SOGGETTI COINVOLTI .....	5
4	INDICATORI DI ANOMALIA .....	6
5	RILEVAZIONE DEGLI INDICATORI DI ANOMALIA DI PRIMO LIVELLO IN SEDE DI CONCESSIONE, EROGAZIONE, CONTROLLI .....	6
6	TRASMISSIONE DEL MODULO DI RILEVAZIONE DEGLI INDICATORI DI ANOMALIA DI PRIMO LIVELLO (ALL. 1) AL GESTORE ANTIRICICLAGGIO .....	6
7	APPROFONDIMENTI DEL GESTORE ANTIRICICLAGGIO DI SECONDO LIVELLO .....	7
8	COMUNICAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA ALLA UIF .....	7
9	RISERVATEZZA.....	7
10	ALLEGATI .....	7

## 1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

FI.L.S.E., rientrando nella definizione di Pubblica Amministrazione di cui all'art. 1, comma 2, lett. hh) del D. Lgs. n. 231/2007, è sottoposta agli obblighi di cui all'art. 10 del predetto decreto il quale prevede in particolare, al comma 4, che al fine di consentire lo svolgimento di analisi finanziarie mirate a far emergere fenomeni di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo, le "Pubbliche Amministrazioni" debbano comunicare alla Unità di Informazione Finanziaria (di seguito UIF) dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale.

La presente procedura descrive le modalità, i flussi informativi, gli strumenti, le attività e le responsabilità connesse con lo svolgimento di compiti di amministrazione attiva e di controllo richiesti dalla normativa vigente in materia di antiriciclaggio e lotta al finanziamento al terrorismo nell'ambito delle attività connesse alla gestione delle agevolazioni alle imprese, di cui alla procedura 06 "Agevolazioni alle imprese" adottata da FI.L.S.E. nell'ambito del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001.

La finalità perseguita con queste disposizioni interne è di adottare una procedura atta a garantire l'efficacia nella rilevazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo, la tempestività delle comunicazioni alla UIF e l'omogeneità dei comportamenti di tutte le funzioni aziendali dedicate alle attività connesse alla gestione delle agevolazioni alle imprese.

A tale scopo sono stati individuati, tra gli indicatori di cui alle "Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle Pubbliche Amministrazioni" del 23 aprile 2018 della UIF e all' "Annesso Informativo" di cui alla Circolare MEF RGS n. 27/2023, alcuni indicatori di anomalia di primo livello rilevanti ai fini delle rilevazioni delle operazioni sospette, cui è stato pre - attribuito un relativo punteggio sulla base della pertinenza e significatività, relativamente all'operatività aziendale, e alcuni indicatori di anomalia di secondo livello, da applicarsi quali approfondimenti.

## 2 DEFINIZIONI

Termine/espressione	Significato
Responsabile di Settore	Persona cui fanno capo le attività del Settore.
Referente antiriciclaggio per il Settore/Area individuato dal Gestore stesso su indicazione del dirigente di riferimento	Persona cui fa capo il coordinamento delle attività operative del Settore/Area
Gestore antiriciclaggio	Soggetto delegato a valutare ed effettuare le comunicazioni alla UIF
Operazione	Attività consistente nella movimentazione, nel trasferimento e nella trasmissione di mezzi di pagamento o nel compimento di atti negoziali a contenuto patrimoniale; costituisce operazione anche la stipulazione di un atto negoziale, a contenuto patrimoniale, rientrante nell'esercizio dell'attività professionale o commerciale.
Operazione sospetta	Operazione che per caratteristiche, entità, natura o qualsivoglia altra circostanza, conosciuta a ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità

Termine/espressione	Significato
	<p>economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, induce a ritenere, in base agli elementi a disposizione del segnalante, che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo</p> <p>Oppure (desumibile da art. 35 del D. Lgs. n. 35/2007)</p> <p>Operazione per la quale l'operatore sa, sospetta o ha motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa. Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, dall'entità, dalla natura delle operazioni, dal loro collegamento o frazionamento o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta, in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi acquisiti</p>
Persone Politicamente Esposte (PEP)	<p>persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami (vedasi art. 1 c.2 D. Lgs. n. 231/2007),</p>
Titolare effettivo	<p>Persona fisica o persone fisiche, diverse dal cliente (beneficiario), nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita;</p>
Indicatori di anomalia	<p>Indicatori volti a ridurre i margini di incertezza delle valutazioni soggettive connesse alle comunicazioni di operazioni sospette allo scopo di contribuire al contenimento degli oneri e alla correttezza e omogeneità delle comunicazioni medesime</p>
Riciclaggio	<p>Ai sensi dell'art 2 comma 4 del Decreto Legislativo n.231/2007 per riciclaggio s'intende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) La conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;</li> <li>b) L'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;</li> <li>c) L'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;</li> <li>d) La partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere a), b) e c), l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione.</li> </ul>

Termine/espressione	Significato
	Il riciclaggio è considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte fuori dai confini nazionali.
Finanziamento del terrorismo	Ai sensi dell'art 2, comma 6, del decreto Legislativo n. 231/2007 per finanziamento del terrorismo si intende qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione, in qualunque modo realizzate, di fondi e risorse economiche, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzabili per il compimento di una o più condotte, con finalità di terrorismo secondo quanto previsto dalle leggi penali, ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte anzidette.
UIF	Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) "la struttura nazionale incaricata di ricevere dai soggetti obbligati, di richiedere ai medesimi, di analizzare e di comunicare alle autorità competenti le informazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo".
MEF	Ministero di Economia e Finanza, il cui Dipartimento del Tesoro svolge un'attività normativa interpretativa e un'attività sanzionatoria per la prevenzione nella lotta al riciclaggio del denaro di provenienza illecita.
Soggetto cui è riferita l'operazione	Soggetto (persona fisica o entità giuridica) che entra in relazione con F.I.L.S.E. e riguardo al quale emergono elementi di sospetto di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo o di provenienza da attività criminosa delle risorse economiche e finanziarie

### 3 SOGGETTI COINVOLTI

Responsabili del procedimento di concessione, Responsabili dell'erogazione, Responsabili dei controlli, Istruttori: eseguono un'analisi del grado di anomalia relativo all'operazione in esame, verificando la presenza degli indicatori di anomalia a cui corrisponde specifico punteggio;

Referente antiriciclaggio per il Settore/Area individuato dal Gestore stesso su indicazione del dirigente di riferimento: supportano i Responsabili e gli Istruttori nell'applicazione degli indicatori di anomalia relativi all'operazione in esame, nel caso in cui venga raggiunto il punteggio minimo individuato, al fine di confermare le valutazioni e provvedere in accordo con il Responsabile di Settore, a compilare il Modulo di rilevazione degli indicatori di anomalia di primo livello (di cui all'Allegato 1) e ad inviarlo al Gestore;

Gestore antiriciclaggio: acquisisce i Moduli di rilevazione degli indicatori di anomalia di primo livello (di cui all'Allegato 1), approfondisce, attraverso gli indicatori di anomalia di secondo livello, la posizione dell'operazione in esame e, in caso di valutazione negativa, archivia la comunicazione ricevuta, o, in caso di valutazione positiva, provvede all'invio della comunicazione di operazione sospetta alla UIF.

#### 4 INDICATORI DI ANOMALIA

Gli indicatori di anomalia, finalizzati a ridurre i margini di incertezza connessi alle valutazioni soggettive, per il corretto adempimento degli obblighi di comunicazione sono elencati nel provvedimento UIF del 23 aprile 2018 e hanno lo scopo di contribuire al contenimento degli oneri e alla correttezza e omogeneità delle comunicazioni medesime.

Gli indicatori di anomalia sono divisi in due sezioni, la prima recante indicatori di carattere generale, la seconda recante indicatori specifici per tipologia di attività.

Tra gli indicatori di anomalia di carattere generale, applicabili a qualsiasi tipologia di attività svolta, vi sono:

- Indicatori di anomalia connessi con l'identità o il comportamento del soggetto cui è riferita l'operazione;
- Indicatori di anomalia connessi con le modalità di richiesta o di esecuzione delle operazioni.

La seconda sezione comprende indicatori specifici per i seguenti settori di attività:

- Settore appalti e contratti pubblici;
- Settore finanziamenti pubblici;
- Settore immobili e commercio.

Oltre gli indicatori di anomalia di cui al provvedimento UIF del 23 aprile 2018 la Società ha deciso di valutare anche quelli indicati nell'Annesso Informativo della Circolare del MEF n.27/2023.

Al fine di adottare procedure interne proporzionate alle proprie dimensioni organizzative e operative, idonee ad assicurare il riconoscimento, da parte del proprio personale, delle fattispecie meritevoli di essere comunicate alla UIF, a seguito di analitica valutazione di tutti gli indicatori di anomalia riportati nell'Allegato al provvedimento UIF del 23 aprile 2018 e di quelli indicati nella circolare MEF n.27 del 15 settembre 2023, sono stati individuati quelli di primo livello rilevabili nelle distinte fasi previste dalla procedura di agevolazione alle imprese 06 di cui alla premessa, limitatamente a concessione, erogazione e controlli, cui è stato attribuito un punteggio in funzione della loro attinenza e indicatività rispetto alle singole fasi ed è stato delineato un punteggio marcatore oltre il quale effettuare ulteriori approfondimenti a mezzo indicatori di secondo livello; tali ulteriori approfondimenti sono in capo al Gestore Antiriciclaggio, eventualmente supportato da analista esterno.

L'elencazione degli indicatori di primo e secondo livello individuati, con il relativo punteggio e la soglia marcatore sono indicati nell'Allegato 2.

#### 5 RILEVAZIONE DEGLI INDICATORI DI ANOMALIA DI PRIMO LIVELLO IN SEDE DI CONCESSIONE, EROGAZIONE, CONTROLLI

I responsabili/ istruttori, laddove individuati, compilano la griglia di valutazione antiriciclaggio di cui all'All. 2, parte integrante della documentazione istruttoria (scheda istruttoria, check list, pista di controllo etc.).

#### 6 TRASMISSIONE DEL MODULO DI RILEVAZIONE DEGLI INDICATORI DI ANOMALIA DI PRIMO LIVELLO (ALL. 1) AL GESTORE ANTIRICICLAGGIO

Qualora il punteggio conseguito sia uguale o superiore alla soglia marcatore di cui All. 2, i responsabili/istruttori provvedono a compilare, con il supporto del referente antiriciclaggio per il settore/area individuato dal Gestore stesso su indicazione del dirigente di riferimento e in accordo con il Responsabile del settore, il Modulo di rilevazione degli indicatori di anomalia di primo livello (di cui

all'Allegato 1) e a darne comunicazione al Gestore antiriciclaggio, a mezzo mail ordinaria, all'indirizzo [antiriciclaggio@filse.it](mailto:antiriciclaggio@filse.it), previa protocollazione interna a mezzo protocollo elettronico e assegnazione al solo Gestore Antiriciclaggio, onde garantirne la riservatezza, il quale provvede a prenderla in carico e salvarla in rete in apposita cartella a suo accesso esclusivo al fine delle ulteriori fasi di lavorazione.

La trasmissione al Gestore Antiriciclaggio del Modulo di rilevazione degli indicatori di anomalia di primo livello (di cui all'Allegato 1) è un atto distinto dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti e va effettuata indipendentemente dall'eventuale denuncia all'Autorità Giudiziaria.

## **7 APPROFONDIMENTI DEL GESTORE ANTIRICICLAGGIO DI SECONDO LIVELLO**

Il Gestore Antiriciclaggio, ricevuta la mail di comunicazione da parte del Responsabile/Istruttore e la relativa assegnazione a mezzo protocollo elettronico, avvia, previa presa visione della documentazione assegnata, ulteriori approfondimenti a mezzo valutazione degli indicatori di anomalia di secondo livello (di cui all'Allegato 2), eventualmente supportata da analista esterno, e, in caso di valutazione negativa, archivia la comunicazione ricevuta specificando a mezzo nota interna le motivazioni per le quali non si ritiene opportuno effettuare la comunicazione alla UIF; in caso di valutazione positiva, provvede a trasmettere i dati e le informazioni concernenti l'operazione sospetta alla UIF.

## **8 COMUNICAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA ALLA UIF**

La trasmissione delle comunicazioni alla UIF è effettuata senza ritardo in via telematica, tramite il portale internet INFOSTAT-UIF, e contiene tutti gli elementi e le informazioni richieste dal portale stesso.

Tale comunicazione non preclude al regolare svolgimento dell'attività di concessione ed erogazione delle agevolazioni e relativi controlli da parte del personale di FI.L.S.E., non comportandone alcuna interruzione.

## **9 RISERVATEZZA**

Tutte le operazioni ed attività di cui ai paragrafi precedenti sono coperte da riservatezza e tutto il personale a vario titolo coinvolto è tenuto a non divulgare le informazioni ad esse afferenti in tutte le fasi; in particolare è fatto divieto di informare i soggetti sottoposti a valutazioni, approfondimenti ed eventuale comunicazione alla UIF dell'operazione sospetta.

Il trattamento delle informazioni da parte del personale avviene nel rispetto delle disposizioni previste in materia di protezione dei dati personali e del Codice Etico di FI.L.S.E. S.p.A..

## **10 ALLEGATI**

Allegato 1: Modulo di rilevazione degli indicatori di anomalia di primo livello

Allegato 2: Griglia di valutazione antiriciclaggio